Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Venerdì, 21 ottobre 1927 - ANNO V — Numero 244

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della **« Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *L. Cappelli: Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonsogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Ditta Biazzo-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galia.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizione internazionale di economia domestica, in Roma.

Con decreto 29 settembre 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre successivo, n. 11 Finanze, foglio n. 317, l'Opera Nazionale Dopolavoro è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Esposizione internazionale di economia domestica che avrà luogo in Roma dal 10 al 25 novembre 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2187.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1658.

Contributi scolastici dovuti dai Comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduti gli elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Cosenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun comune delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, nella misura risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 264, foglio 100. — SIROVICH.

Elenco delle somme che i Comuni delle sottoindicate Provincie debbono versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1 gennaio 1924-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate, e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
	I. — PROVINCIA DI CATANZARO			
1	Acquaro	5	800	4,000
2	Albi	5	»	4,000
3	Amaroni	2	»	1,600
4	Amato	3	»	2,400
5	Andali	3	»	2,400
6	Arena	5	»	4,000
7	Argusto	2	»	1,600
8	Badolato	7	»	5,600
9	Belcastro	3	»	2,400
10	Belvedere Spinello	3	»	2,400
11	Borgia	7	»	5,600
12	Briatico	11	»	8,800
13	Brognaturo	2	»	1,600
14	Caccuri	6	»	4,800
15	Capistrano	2	»	1,600
16	Caraffa	2	»	1,600
17	Cardinale	4	»	3,200
18	Carfizzi	3	»	2,400
19	Carlopoli	6	»	4,800
20	Casabona	4	»	3,200
21	Casino	6	»	4,800
22	Cenadi	2	»	1,600
23	Centrache	2	»	1,600
24	Cerenzia	2	»	1,600
25	Cerva	2	»	1,600
26	Cessaniti	7	»	5,600
27	Chiaravalle Centrale	11	»	8,800
28	Cicala	2	»	1,600
29	Cirò	16	»	12,800
30	Conflenti	9	»	7,200
31	Cortale	5	»	4,000
32	Cotrone	30	»	24,000
33	Cotronei	4	»	3,200
34	Cropani	7	»	5,600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituito in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
35	Crucoli	6	800	4,800
36	Curinga	10	»	8,000
37	Cutro	13	»	10,400
38	Dasà	4	»	3,200
39	Davoli	6	»	4,800
40	Decollatura	11	»	8,800
41	Dinami	5	»	4,000
42	Drapia	8	»	6,400
43	Fabrizia	9	»	7,200
44	Falerna	7	»	5,600
45	Feroleto Antico	7	»	5,600
46	Filadelfia	12	»	9,600
47	Filandari	4	»	3,200
48	Filogaso	2	»	1,600
49	Fossato Serralta	4	»	3,200
50	Francavilla Angitola	4	»	3,200
51	Francica	2	»	1,600
52	Gagliato	3	»	2,400
53	Gasperina	4	»	3,200
54	Gerocarne	5	»	4,000
55	Gimigliano	11	»	8,800
56	Girifalco	7	»	5,600
57	Gizzeria	7	»	5,600
58	Guardavalle	9	»	7,200
59	Isca sul Jonio	5	»	4,000
60	Isola Capo Rizzuto	3	»	2,400
61	Jacurso	2	»	1,600
62	Jonadi	3	»	2,400
63	Joppolo	6	»	4,800
64	Limbadi	9	»	7,200
65	Magisano	6	»	4,800
66	Maida	8	»	6,400
67	Maierato	4	»	3,200
68	Marcedusa	2	»	1,600
69	Marcellinara	4	»	3,200
70	Martirano	6	»	4,800
71	Melissa	6	»	4,800
72	Mesoraca	5	»	4,000
73	Miglierina	4	»	3,200
74	Mileto	13	»	10,400
75	Mongiana	3	»	2,400
76	Montauro	3	»	2,400
77	Monteleone	32	»	25,600
78	Montepaone	3	»	2,400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituito in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata e provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
79	Monterosso Calabro	5	800	4,000
80	Motta S. Lucia	3	»	2,400
81	Nardo di Pace	5	»	4,000
82	Nicastro	43	»	34,400
83	Nicotera	17	»	13,600
84	Nocera Terinese	6	»	4,800
85	Olivadi	2	»	1,600
86	Palermiti	3	»	2,400
87	Pallagorio	4	»	3,200
88	Parghelia	5	»	4,000
89	Pentone	5	»	4,000
90	Petilia Policastro	15	»	12,000
91	Petrizzi	3	»	2,400
92	Petronà	6	»	4,800
93	Pianopoli	4	»	3,200
94	Piscopio	2	»	1,600
95	Pizzo	13	»	10,400
96	Pizzoni	3	»	2,400
97	Platania	6	»	4,800
98	Polia	4	»	3,200
99	Ricadi	11	»	8,800
100	Roccabernarda	3	»	2,400
101	Rocca di Neto	4	»	3,200
102	Rombiolo	6	»	4,800
103	Sambiase	21	»	16,800
104	San Calogero	4	»	3,200
105	San Costantino	3	»	2,400
106	San Floro	2	»	1,600
107	San Gregorio d'Ippona	5	»	4,000
108	San Mango d'Aquino	4	»	3,200
109	San Mauro Marchesato	4	»	3,200
110	San Nicola da Crissa	4	»	3,200
111	San Nicola dell'Alto	5	»	4,000
112	San Pietro a Maida	3	»	2,400
113	San Pietro Apostolo	4	»	3,200
114	San Sostene	2	»	1,600
115	Santa Caterina del Jonio	4	»	3,200
116	Sant'Andrea Apostolo	8	»	6,400
117	Santa Severina	7	»	5,600
118	Sant'Onofrio	5	»	4,000
119	San Vito Jonio	4	»	3,200
120	Satriano	5	»	4,000
121	Savelli	9	»	7,200
122	Scandale	3	»	2,400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
123	Sellia	4	800	3,200
124	Serra San Bruno	14	»	11,200
125	Serrastretta	15	»	12,000
126	Sersale	6	»	4,800
127	Settingiano	3	»	2,400
128	Simbario	3	»	2,400
129	Simeri Crichi	4	»	3,200
130	Sorbo S. Basile	2	»	1,600
131	Sorianello	2	»	1,600
132	Soriano Calabro	7	»	5,600
133	Soverato	5	»	4,000
134	Soveria Mannelli	8	»	6,400
135	Soveria Simeri	2	»	1,600
136	Spadola	1	»	800
137	Spilinga	7	»	5,600
138	Squillace	5	»	4,000
139	Staletti	4	»	3,200
140	Stefanaconi	3	»	2,400
141	Strongoli	6	»	4,800
142	Taverna	7	»	5,600
143	Tiriolo	11	»	8,800
144	Torre di Ruggiero	5	»	4,000
145	Tropea	14	»	11,200
146	Umbriatico	3	»	2,400
147	Vallefiorita	3	»	2,400
148	Vallelonga	3	»	2,400
149	Vazzano	2	»	1 600
150	Verzino	4	»	3,200
151	Zaccanopoli	4	»	3,200
152	Zagarise	2	»	1,600
153	Zambrone	4	»	3,200
153	Zungri	2	»	1,600
	Totali per la provincia di Catanzaro	926		740,800

II. — PROVINCIA DI COSENZA

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
1	Acquaformosa	3	800	2,400
2	Acquappesa	6	»	4,800
3	Acri	25	»	20,000
4	Aiello in Calabria	12	»	9,600
5	Aieta	9	»	7,200
6	Albidona	2	800	1,600
7	Alessandria del Carretto	3	»	2,400
8	Altilia	3	»	2,400
9	Altomonte	6	»	4,800
10	Amantea	18	»	14,400
11	Amendolara	7	»	5,600
12	Aprigliano	17	»	13,600
13	Belmonte Calabro	13	»	10,400
14	Belsito	6	»	4,800
15	Belvedere Marittimo	16	»	12,800
16	Bianchi	6	»	4,800
17	Bisignano	12	»	9,600
18	Bocchigliero	5	»	4,000
19	Bonifati	12	»	9,600
20	Buonvicino	7	»	5,600
21	Calopezzati	4	»	3,200
22	Caloveto	3	»	2,400
23	Campana	4	»	3,200
24	Canna	3	»	2,400
25	Cariati	9	»	7,200
26	Carolei	12	»	9,600
27	Carpanzano	4	»	3,200
28	Casole Bruzio	4	»	3,200
29	Cassano al Jonio	21	»	16,800
30	Castiglione Cosentino	5	»	4,000
31	Castrolibero	6	»	4,800
32	Castroregio	2	»	1,600
33	Celico	8	»	6,400
34	Cellara	3	»	2,400
35	Cerchiara	7	»	5,600
36	Cerisano	8	»	6,400
37	Cervicatti	3	»	2,400
38	Cerzeto	5	»	4,000
39	Cetraro	23	»	18,400
40	Civita	6	»	4,800
41	Cleto	6	»	4,800
42	Colosimi	5	»	4,000
43	Corigliano Calabro	27	»	21,600
44	Cropalati	2	»	1,600
45	Crosia	3	»	2,400
46	Diamante	8	»	6,400
47	Dipignano	10	»	8,000
48	Domanico	4	»	3,200
49	Fagnano Castello	13	»	10,400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune in totale
50	Falconara Albanese	4	800	3,200
51	Figline Vegliaturo	4	»	3,200
52	Firmo	5	»	4,000
53	Fiumefreddo Bruzio	9	»	7,200
54	Francavilla Marittima	5	»	4,000
55	Frascineto	5	»	4,000
56	Fuscaldo	22	»	17,600
57	Grimaldi	7	»	5,600
58	Grisolia Cipollina	4	»	3,200
59	Guardia Piemontese	3	»	2,400
60	Lago	13	»	10,400
61	Laino Borgo	9	»	7,200
62	Laino Castello	3	»	2,400
63	Lappano	4	»	3,200
64	Lattarico	6	»	4.800
65	Longobardi	7	»	5,600
66	Longobucco	13	»	10,400
67	Lungro	10	»	8,000
68	Luzzi	13	»	10,400
69	Maierà	3	»	2,400
70	Malito	5	»	4,000
71	Malvito	3	»	2,400
72	Mandatoriccio	5	»	4,000
73	Mangone	4	»	3,200
74	Marano Marchesato	6	»	4,800
75	Marano Principato	5	»	4,000
76	Marzi	5	»	4,000
77	Mendicino	9	»	7,200
78	Mongrassano	7	»	5,600
79	Montalto Uffugo	21	»	16,800
80	Montegiordano	7	»	5,600
81	Morano Calabro	16	»	12,800
82	Mormanno	11	»	8,800
83	Mottafollone	2	»	1,600
84	Nocara	2	»	1,600
85	Oriolo	12	»	9,600
86	Orsomarso	4	»	3,200
87	Paludi	3	»	2,400
88	Panettieri	2	»	1,600
89	Papasidero	6	»	4,800
90	Parenti	6	»	4,800
91	Paterno Calabro	6	»	4,800
92	Pedace	9	»	7,200
93	Pedivigliano	6	»	4,800
94	Piane Crati	4	800	3,200
95	Pietrafitta	4	»	3 200
96	Pietrapaola	2	»	1,600
97	Plataci	3	»	2,400
98	Rende	17	»	13,600
99	Rocca Imperiale	7	»	5,600
100	Rogiano Gravina	11	»	8,800
101	Rogliano	18	»	14,400
102	Rose	8	»	6,400
103	Roseto Capo Spulico	6	»	4,800
104	Rota Greca	5	»	4,000
105	Rovito	8	»	6,400
106	San Basile	4	»	3,200
107	San Benedetto Ullano	9	»	7,200
108	San Cosmo Albanese	2	»	1,600
109	San Demetrio Corone	11	»	8,800
110	San Donato Ninea	7	»	5,600
111	San Fili	13	»	10,400
112	Sangineto	4	»	3,200
113	San Giorgio Albanese	2	»	1,600
114	San Giovanni in Fiore	25	»	20,000
115	San Lorenzo Bellizzi	3	»	2,400
116	San Lorenzo del Vallo	3	»	2,400
117	San Lucido	12	»	9,600
118	San Marco Argentano	22	»	17,600
119	San Martino di Finita	6	»	4,800
120	San Nicola Arcella	2	»	1,600
121	San Pietro in Amantea	5	»	4,000
122	San Pietro in Guarano	15	»	12,000
123	San Sosti	7	»	5,600
124	Santa Caterina Albanese	4	»	3,200
125	Santa Domenica Talao	4	»	3,200
126	Sant'Agata d'Esaro	8	»	6,400
127	Santa Sofia d'Epiro	4	»	3,200
128	Santo Stefano di Rogliano	3	»	2,400
129	San Vincenzo La Costa	8	»	6,400
130	Saracena	7	»	5,600
131	Scala Coeli	3	»	2,400
132	Scalea	6	»	4,800
133	Scigliano	10	»	8,000
134	Serra d'Aiello	2	»	1,600
135	Serra Pedace	7	»	5,600
136	Spezzano Albanese	9	»	7,200
137	Spezzano Grande	8	»	6,400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
138	Spezzano Piccolo	6	800	4,800
139	Tarsia	4	»	3,200
140	Terranova di Sibari	7	»	5,600
141	Terrati	2	»	1,600
142	Terravecchia	3	»	2,400
143	Torano Castello	8	»	6,400
144	Tortora	4	»	3,200
145	Trebisacce	7	»	5,600
146	Trenta	6	»	4,800
147	Vaccarizzo Albanese	2	»	1,600
148	Verbicaro	6	»	4,800
149	Villapiana	4	»	3,200
150	Zumpano	5	»	4,000
	Totali per la provincia di Cosenza	1,109		887,200

III — PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
1	Africo	3	800	2,400
2	Agnana Calabra	2	»	1,600
3	Anoia	4	»	3,200
4	Antonimina	4	»	3,200
5	Ardore	13	»	10,400
6	Bagaladi	4	»	3,200
7	Bagnara	17	»	13,600
8	Benestare	3	»	2,400
9	Bianco	7	»	5,600
10	Bivongi	5	»	4,000
11	Bova Marina	7	»	5,600
12	Bova Superiore	5	»	4,000
13	Bovalino	14	»	11,200
14	Brancaleone	7	»	5,600
15	Bruzzano Zeffirio	4	»	3,200
16	Calanna	6	»	4,800
17	Camini	2	»	1,600
18	Campo Calabro	6	»	4,800
19	Candidoni	2	»	1,600
20	Cannitello	5	»	4,000
21	Canolo	3	»	2,400
22	Caraffa del Bianco	4	»	3,200
23	Cardeto	4	»	3,200
24	Careri	4	800	3,200
25	Caridà	3	»	2,400
26	Casignana	2	»	1,600
27	Cataforio	5	»	4,000
28	Catona	8	»	6,400
29	Caulonia	18	»	14,400
30	Ciminà	4	»	3,200
31	Cinquefrondi	7	»	5,600
32	Cittanova	18	»	14,400
33	Condofuri	6	»	4,800
34	Cosoleto	6	»	4,800
35	Delianova	11	»	8,800
36	Feroleto della Chiesa	3	»	2,400
37	Ferruzzano	3	»	2,400
38	Fiumara	4	»	3,200
39	Galatro	4	»	3,200
40	Gallico	11	»	8,800
41	Gallina	18	»	14,400
42	Gerace Marina	14	»	11,200
43	Gerace Superiore	11	»	8,800
44	Giffone	4	»	3,200
45	Gioia Tauro	14	»	11,200
46	Gioiosa Jonica	23	»	18,400
47	Grotteria	9	»	7,200
48	Jatrinoli	7	»	5,600
49	Laganadi	4	»	3,200
50	Laureana di Borello	11	»	8,800
51	Mammola	14	»	11,200
52	Maropati	4	»	3,200
53	Martone	3	»	2,400
54	Melicuccà	5	»	4,000
55	Melito Porto Salvo	14	»	11,200
56	Molochio	5	»	4,000
57	Monasterace	3	»	2,400
58	Montebello Jonico	12	»	9,600
59	Motta S. Giovanni	9	»	7,200
60	Oppido Mamertina	13	»	10,400
61	Palizzi	9	»	7,200
62	Pazzano	4	»	3,200
63	Pellaro	16	»	12,800
64	Placanica	4	»	3,200
65	Platì	8	»	6,400
66	Podargoni	3	»	2,400
67	Polistena	13	»	10 400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune — in totale
68	Portigliola	3	800	2,400
69	Radicena	10	»	8,000
70	Riace	3	»	2,400
71	Rizziconi	7	»	5,600
72	Roccaforte del Greco	3	»	2,400
73	Roccella Jonica	17	»	13,600
74	Roghudi	2	»	1,600
75	Rosali	4	»	3,200
76	Rosarno	14	»	11,200
77	Salice Calabro	2	»	1,600
78	Sambatello	4	»	3,200
79	Samo	2	»	1,600
80	San Giorgio Morgeto	6	»	4,800
81	San Giovanni di Gerace	4	»	3,200
82	San Lorenzo	12	»	9,600
83	San Luca	2	»	1,600
84	San Pierfedele	1	»	800
85	San Procopio	3	»	2,400
86	San Roberto	5	»	4,000
87	Santa Cristina d'Aspromonte	3	»	2,400
88	Sant'Agata di Bianco	10	»	8,000
89	Sant'Alessio in Aspromonte	2	»	1,600
90	Sant'Eufemia d'Aspromonte	2	»	1,600
91	Sant'Ilario del Jonio	5	»	4,000
92	Santo Stefano in Aspromonte	8	»	6,400
93	Scido	4	»	3,200
94	Scilla	15	»	12,000
95	Seminara	8	»	6,400
96	Serrata	2	»	1,600
97	Siderno Marina	22	»	17,600
98	Sinopoli	8	»	6,400
99	Staiti	3	»	2,400
100	Stignano	3	»	2,400
101	Stilo	5	»	4,000
102	Terranova Sappo Minulio	3	»	2,400
103	Tresilico	3	»	2,400
104	Varapodio	5	»	4,000
105	Villa San Giovanni	14	»	11,200
106	Villa San Giuseppe	3	»	2,400
	Totali per la prov. di Reggio C.	734		587,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2188.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927, n. 1890.

Sanzione delle disposizioni seguite nella organizzazione del Regio corpo di truppe coloniali provvisorio dell'Oltre Giuba.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il Nostro decreto in data 11 giugno 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per la esecuzione della convenzione stipulata a Londra il 15 luglio 1924, riguardante la cessione dell'Oltre Giuba all'Italia, che prevede anche la formazione di un corpo di truppe provvisorio per l'occupazione dei nuovi territori coloniali;

Visto il Nostro decreto 10 giugno 1926, n. 1118, da convertirsi in legge, che prevede lo scioglimento del Corpo di occupazione dell'Oltre Giuba a datare dal 1° luglio 1926;

Ritenuto necessario sanzionare le norme seguite per la costituzione, pel funzionamento e pel trattamento del Regio corpo stesso, dalla sua costituzione al suo scioglimento;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sanzionate le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, attuate nella istituzione, trattamento e scioglimento dei comandi e reparti costituenti il « Regio corpo di occupazione dell'Oltre Giuba ».

Art. 2.

Per la prima occupazione dei territori dell'Oltre Giuba passati sotto la nostra giurisdizione, per il presidio e la sicurezza dei territori stessi, è costituito un corpo di truppe che prende la denominazione di « Regio corpo di occupazione dell'Oltre Giuba »; è, inoltre, previsto l'impiego di due squadre di M.V.S.N. costituite da elementi specializzati e comuni alle dipendenze del Comando truppe.

Il « Regio corpo di occupazione dell'Oltre Giuba » ha carattere provvisorio: avrà vita, cioè, sino al 30 giugno 1926, quando, sciolto l'attuale Alto Commissariato, il territorio dell'Oltre Giuba sarà annesso a quello della Somalia Italiana.

Concorrono al presidio ed alla sicurezza della Colonia un « Corpo di polizia » e « Bande armate » alla diretta dipendenza dell'Alto Commissario.

Alla costituzione del « Corpo di polizia » e delle « Bande armate », a stabilirne il trattamento economico e gli obblighi di servizio, provvede, entro i limiti di spese stabiliti in bilancio, il Ministero delle colonie con i suoi decreti, di concerto con quello delle finanze, inteso l'Alto Commissario.

Art. 3.

Il comandante delle truppe è nominato con le modalità stabilite dall'art. 4 del R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1114.

Nel decreto di nomina è stabilita la indennità di rappresentanza che non può essere maggiore della metà di quella corrisposta al comandante del Regio corpo di truppe coloniali della Somalia.

Art. 4.

Le attribuzioni del comandante delle truppe ed i suoi rapporti con l'Alto Commissario sono determinati dall'art. 6 del R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1114, che provvede all'ordinamento dell'Oltre Giuba.

Art. 5.

L'amministrazione delle truppe del Regio corpo è affidata all'Alto Commissario; questi ha facoltà di delegare al comandante delle truppe, sotto la sua responsabilità, la firma di tutti quegli atti e provvedimenti amministrativi militari pei quali non sia richiesta da speciali disposizioni la sua firma personale.

. . . .

Art. 6.

Gli ufficiali del Regio corpo sono tratti, a domanda o d'autorità, dagli ufficiali in S. P. E., ovvero (limitatamente ai subalterni di fanteria) dagli ufficiali delle categorie in congedo, del Regio esercito, con norme analoghe a quelle vigenti per il Regio corpo truppe coloniali della Somalia.

Essi sono collocati a disposizione del Ministero delle colonie ed implicitamente (se trattasi di ufficiali in S. P. E.) collocati fuori quadro.

All'ufficiale trasferito nel Regio corpo è concessa, salvo il caso di urgenza nell'imbarco, una licenza precoloniale di giorni 20.

Per gli obblighi di servizio, per il trasferimento ed il rimpatrio, valgono norme analoghe a quelle stabilite per il Regio corpo di truppe coloniali della Somalia.

Art. 7.

I sottufficiali e militari di truppa nazionali del Regio corpo sono tratti, a domanda o d'autorità, da quelli in servizio nel Regio esercito, ovvero, a domanda, dai militari in congedo o dagli altri cittadini, con norme analoghe a quelle in vigore per i Regi corpi della Libia.

I graduati e militi delle squadre della M.V.S.N. sono tratti dalle legioni di M.V.S.N. della Madre Patria, con norme analoghe a quelle vigenti per le legioni libiche permanenti di cui al R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, le cui disposizioni intendonsi estese ai componenti le squadre di M.V.S.N. dislocate nell'Oltre Giuba in quanto non siano diverse dalle disposizioni contenute nel presente ordinamento.

Art. 8.

Per lo stipendio e l'indennità coloniale dei marescialli, per la paga e l'indennità giornaliera coloniale degli altri sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, valgono le norme stabilite dall'art. 15 del R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1114.

Il trattamento economico dei componenti le squadre di M.V.S.N. è il seguente:

Capi squadra:

a) paga giornaliera iniziale dei sergenti maggiori del Regio esercito con gli altri assegni di carattere generale per essi previsti in Italia e con l'aumento relativo al servizio attivo;

b) soprassoldo giornaliero coloniale come pei sergenti maggiori.

Camicie nere:

la paga giornaliera o il soprassoldo giornaliero coloniale delle camicie nere durante il primo biennio di ferma e le rafferme successive sono regolati come quelle dei soldati, abbiano o non prestato in precedenza servizio militare nel Regio esercito.

Il trattamento coloniale ha inizio per tutti dalla data d'imbarco per la Colonia di destinazione, e cessa con la data di sbarco in Italia per rimpatrio definitivo, salvo il caso di licenza coloniale concessa all'atto del rimpatrio.

Per gli appartenenti alla M.V.S.N. si applicano, in quanto riguarda l'inizio e la cessazione al diritto degli assegni d'Italia, i viaggi in Patria nei trasferimenti sino al porto d'imbarco e viceversa, norme analoghe a quelle contenute nell'art. 25 del R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, che regola l'impiego di legioni della Milizia nazionale in Libia.

. . . .

Art. 9.

Ai sottufficiali e militari di truppa ed ai componenti le squadre di M.V.S.N. è devoluto l'alloggio a carico dell'Amministrazione militare coloniale.

Fatta eccezione pei marescialli, a tutti gli altri militari compresi gli appartenenti alla M.V.S.N. spetta, a carico dell'Amministrazione militare, la razione viveri giornaliera, la prima vestizione, la rinnovazione e la riparazione del corredo.

Ai marescialli spetta, per una volta tanto, l'indennità vestiario di L. 800.

Qualora non fosse possibile distribuire gli oggetti di corredo e di vestiario ai sergenti e sergenti maggiori ne sarà corrisposto l'equivalente.

La composizione della razione viveri e il corrispettivo di essa in contanti, quando, per ragioni di servizio, non può essere distribuita in natura, sono stabiliti con decreto dell'Alto Commissario.

Le indennità per servizi e posizioni speciali della truppa nazionale e indigena sono pure fissate con decreti commissariali, tenendo per base l'indennità che, per tali servizi, vengono corrisposte agli specialisti dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

Pure con decreti commissariali verrà fissata per ciascuna località l'indennità di residenza disagiata da attribuirsi con norme analoghe a quelle vigenti per gli ufficiali.

Il premio di rafferma dopo il 1°, 2° e 3° anno di servizio, oltre la ferma iniziale che è di anni 2, è di L. 600 annue; dopo il 4°, 5° e 6° anno di L. 700; dopo il 7° e consecutivi di L. 800 annue.

Tale premio è aumentato di L. 50 pei sergenti e sergenti maggiori e capi squadra della M.V.S.N., e di L. 25 pei caporali e caporali maggiori.

Il premio di arruolamento è di L. 1300 o di L. 1000, secondo che trattisi di militari che abbiano preso parte a campagne di guerra rispettivamente per tre anni, o per un periodo minore; di L. 500 per chi abbia prestato servizio militare nel Regio esercito per almeno 6 mesi; di L. 250 per chi non abbia mai prestato servizio militare.

Tale premio però non è dovuto a chi, facendo o avendo fatto parte dei Regi corpi di truppe coloniali ed avendolo già riscosso, sia transitato o riammesso nel Regio corpo di occupazione dell'Oltre Giuba.

Il pagamento dei premi di rafferma e di quello di arruolamento è fatto con le norme stesse vigenti nelle altre Colonie italiane.

Qualora per ragioni di servizio, escluse le ragioni disciplinari, intervenga il definitivo rimpatrio durante il compimento della rafferma, o, in occasione della fusione della

colonia dell'Oltre Giuba con la Somalia, i raffermati ottengano il proscioglimento dagli obblighi di rafferma, spettano loro tanti dodicesimi del premio di rafferma per quanti sono i mesi di servizio compiuti nella rafferma, calcolando come un mese il periodo di tempo superiore a 15 giorni.

In tale occasione è consentito il trasferimento in altro Regio corpo di truppe coloniali col computo, a tutti gli effetti, del servizio reso nell'Oltre Giuba, previo gradimento del Governo della colonia nella quale il militare chiede di essere trasferito.

Alle famiglie o agli eredi dei militari e degli appartenenti alla M.V.S.N. che muoiono in combattimento per ferite riportate combattendo o per causa di malattia od infortunio riconosciuto come dipendente da vera e propria causa del servizio militare coloniale, è dovuta una indennità di L. 500, per una volta tanto; di L. 1000 ai militari di cui sopra che vengono riformati per ferite riportate in combattimento, per cause comprovate di servizio o per malattie acquistate nel territorio dell'Oltre Giuba a causa del clima, e che risultino provenienti dallo speciale servizio coloniale prestato. Tali indennità sono dovute indipendentemente dalla eventuale pensione o da altri benefizi di carattere provvidenziale a carico dello Stato.

Art. 10.

Ai sottufficiali e militari di truppa nazionali, ai graduati e militi della M.V.S.N. che hanno assunto ferma coloniale, possono essere concesse licenze ordinarie della durata seguente, dalla data di sbarco in Italia:

di giorni 120 se hanno compiuto 24 mesi di servizio nel Regio corpo;

di giorni 60 per ogni anno di servizio in più. Tali licenze cumulabili sino a quattro annualità;

a coloro che non hanno acquisito diritto ad alcun periodo di licenza alla data del rimpatrio è concessa una licenza di rimpatrio di giorni 30.

In occasione dello scioglimento del Regio corpo spetta a quelli che definitivamente rimpatriano una licenza ordinaria coloniale proporzionale ai mesi di servizio compiuto nell'Oltre Giuba, calcolando come mesi interi le frazioni di tempo superiori a 15 giorni.

Agli effetti della concessione della licenza vale anche il tempo di servizio trascorso in Somalia prima della occupazione del territorio dell'Oltre Giuba.

A coloro che vengono transitati in altro Regio corpo, è consentito il cumulo della licenza maturata durante il servizio nel Regio corpo di occupazione dell'Oltre Giuba e quella spettante nel Regio corpo di nuova destinazione.

Le norme per la concessione di tali licenze sono analoghe a quelle vigenti nelle altre Colonie e vengono fissate con decreto commissariale. Altrettanto dicasi per la concessione di licenza straordinaria.

Il viaggio dalla sede di servizio in Colonia al Comune dove la licenza è fruita e nel ritorno è a carico dell'Amministrazione.

Ai sottufficiali e militari di truppa comandati di autorità, può essere concessa, all'atto del rimpatrio definitivo, una licenza coloniale proporzionata al servizio compiuto nel Regio corpo sulla base della durata delle licenze di cui sopra.

Qualora il congedamento della classe di leva o il termine della ferma (pei sergenti) si verificasse prima del termine della licenza coloniale concessa, i rimanenti giorni verranno considerati come licenza concessa ai soli effetti amministrativi.

Durante la licenza con trattamento coloniale spetta la indennità coloniale, ma non è dovuta la razione viveri o il suo corrispettivo.

Art. 11.

Gli impiegati civili di ruolo occorrenti al Regio corpo sono richiesti al Ministero della guerra, che, in tal caso, provvede alla destinazione, a domanda, con le stesse norme in uso per gli ufficiali.

Quando non fosse possibile trarli dai ruoli del Ministero della guerra è in facoltà dell'Alto Commissario di assumerli a contratto temporaneo alle stesse condizioni stabilite pel personale dell'Amministrazione civile assunto a contratto nella nostra Colonia della Somalia.

Art. 12.

Le maestranze sono tratte normalmente dagli elementi che costituiscono il Regio corpo (sottufficiali, militari di truppa nazionali e indigeni), nonchè dalle squadre di M.V.S.N. In mancanza possono essere assunte a contratto temporaneo con le norme che, in casi analoghi, sono seguite nella Colonia della Somalia.

Le indennità eventuali per le maestranze militari sono stabilite con decreto commissariale di cui al precedente articolo 9 del presente ordinamento.

Art. 13

Al personale militare italiano, compresi gli appartenenti alla M.V.S.N., ed a quello civile di ruolo addetto al Regio corpo, sono applicabili tutte le disposizioni riguardanti il computo del servizio prestato nelle Colonie italiane agli effetti della pensione e quelle riguardanti, agli effetti stessi, le malattie caratteristiche contratte in servizio, o per effetto di esso, nelle Colonie.

Parimenti a detto personale sono rese applicabili le disposizioni riguardanti il conferimento della medaglia col motto « Campagna d'Africa ».

Art. 14.

In caso di operazioni è in facoltà dell'Alto Commissario di ordinare la corresponsione di una *indennità giornaliera di operazioni* ai militari nazionali nella misura massima seguente:

Comandante del Regio corpo	L.	25 —
Maggiore - 1° Capitano	»	18 —
Capitani	»	15 —
Subalterni	»	12 —
Marescialli dei tre gradi	»	6 —
Sergenti maggiori e sergenti, e capi squadra della M.V.S.N.	»	4 —
Caporali e soldati e camicie nere . . .	»	1.50

Tale indennità può essere ridotta sino alla metà a seconda dell'importanza delle operazioni.

E' in facoltà dell'Alto Commissario di accordare, quando lo reputi necessario, agli ufficiali ed ai marescialli, in più della indennità di cui sopra, intera o ridotta, la razione viveri (in natura) spettante alla truppa nazionale.

L'indennità di operazioni inoltre (senza razione viveri) tiene luogo dell'indennità di marcia nelle circostanze in cui quest'ultima è dovuta in Italia.

In tal caso viene corrisposta con le stesse norme d'Italia.

Art. 15.

Per la riduzione e per la sospensione degli stipendi, delle paghe e delle altre competenze di carattere generale dovute in Colonia al personale nazionale, compresi gli appartenenti alla M.V.S.N., si applicano, salvo che non sia diversamente disposto dal presente ordinamento, le norme del Regno.

Nel caso in cui all'ufficiale in licenza straordinaria è dovuto lo stipendio giusta l'art. 11 del R. decreto 2504 in data 31 ottobre 1923, non sono dovute nè la indennità militare, nè il supplemento di servizio attivo.

Per la corresponsione dell'indennità coloniale nei casi in cui col presente ordinamento non sono date norme particolari, si applicano norme analoghe a quelle per la corresponsione dello stipendio e della paga.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa nazionale, compresi gli appartenenti alla M.V.S.N., soggetti a ritenute per addebiti a loro fatti dall'Amministrazione militare coloniale, in base alle norme d'Italia, sono sottoposti anche alla ritenuta di un quinto della indennità coloniale, se trattasi di ufficiali e marescialli, di tutto il soprassoldo coloniale se trattasi di sottufficiali degli altri gradi o di militari di truppa.

I sottufficiali (esclusi i marescialli) ed i militari di truppa nazionali di cui sopra, comunque in servizio nell'Oltre Giuba, puniti di sala di disciplina o di prigione sono soggetti, oltre alla ritenuta sulla paga giornaliera in base alle normali disposizioni del Regno, alla ritenuta di metà del soprassoldo giornaliero coloniale, se la punizione è di rigore; di un terzo, se la punizione è di semplice.

Nel caso di punizioni disciplinari, che riportino la riduzione delle competenze, inflitte a militari che si trovino già nelle condizioni previste dal quarto comma del precedente articolo, le ritenute non si cumulano e si applicano quelle di cui al precedente comma.

Art. 16.

I militari indigeni del Regio corpo di occupazione dell'Oltre Giuba sono reclutati per arruolamento volontario tra le popolazioni della nuova Colonia, della Somalia e dell'Eritrea, nonchè delle regioni oltre i confini di esso, con norme analoghe a quelle in vigore pel Regio corpo di truppe coloniali della Somalia.

Art. 17.

Al trattamento economico dei militari indigeni durante la ferma biennale iniziale, durante le successive rafferme, che possono essere annuali o biennali, al premio di arruolamento e di rafferma, alle indennità eventuali, si provvede con decreti del Ministero delle colonie, su proposta dell'Alto Commissario, inteso il Ministro per le finanze.

Il vestiario è a carico dell'Amministrazione militare coloniale e le norme per la prima vestizione, rinnovazione e manutenzione, sono comprese nel decreto di cui sopra.

Gli indigeni provvedono al vitto per loro conto.

Nelle marce di dislocazione, in occasione di operazioni o di ricognizioni è però dovuta a carico dell'Amministrazione una razione viveri di marcia, secondo gli usi locali, da stabilirsi dall'Alto Commissario.

Art. 18.

Al personale indigeno sono applicabili le disposizioni riguardanti le pensioni, le gratificazioni ed i sussidi stabilite per i militari indigeni delle nostre colonie dell'Africa Orientale, con norme analoghe.

Allo stesso personale sono applicabili le norme riguardanti il conferimento della medaglia commemorativa col motto « Campagna d'Africa ».

Art. 19.

Nel caso in cui reparti di corpi di truppe coloniali di altre Colonie fossero comandati a prestar servizio nel territorio dell'Oltre Giuba, è dovuto al personale di detti reparti il trattamento economico stabilito pel personale del Regio corpo di occupazione dell'Oltre Giuba, sempreché sia più favorevole.

Ai militari indigeni è dovuta, in tali casi, l'indennità fuori paese.

A detti militari è pure dovuto un premio di arruolamento proporzionato al tempo nel quale si prevede che i reparti saranno impiegati nell'Oltre Giuba, da stabilirsi di volta in volta con decreto commissariale, inteso il Ministro per le colonie.

Disposizioni transitorie.

Art. 20.

a) Il personale nazionale inviato in Somalia prima della effettiva occupazione dei nuovi territori, per le operazioni di reclutamento, preparazione e costituzione del Regio corpo dell'Oltre Giuba, è considerato, agli effetti matricolari e della ferma iniziale, come facente parte del Regio corpo stesso dalla data del suo imbarco in Italia.

Pel personale indigeno che è venuto a trovarsi nelle stesse condizioni del personale nazionale, l'inizio della ferma corrisponde alla data di arruolamento.

b) Il trattamento del personale nazionale di cui alla precedente lettera *a*), compreso quello delle squadre di M.V.S.N., durante la permanenza in Somalia, è lo stesso spettante al personale nazionale del Regio corpo della Somalia a parità di grado.

Ugualmente dicasi pel personale indigeno.

c) Ai soli effetti delle licenze ordinarie coloniali, al personale nazionale e indigeno proveniente dal Regio corpo di truppe coloniali di altre Colonie italiane, verrà tenuto conto anche del periodo di servizio ininterrottamente prestato nel corpo di provenienza dall'ultima licenza fruita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 108. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2189.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1898.

Facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Campagna d'Africa » al personale che ha preso parte alla occupazione effettiva dell'Oltre Giuba.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i decreti 3 novembre 1894, n. 463, 5 ottobre 1906, n. 562, e 27 agosto 1923, n. 2067, riguardanti l'istituzione e il conferimento della medaglia commemorativa col motto « Campagna d'Africa »;

Visto il decreto in data 11 giugno 1925, n. 1114, convertito nella legge in data 18 marzo 1926, n. 562, concernente la

cessione dell'Oltre Giuba all'Italia da parte della Gran Bretagna;

Visto il Nostro decreto in data 10 luglio 1925, n. 1551, convertito nella legge in data 18 marzo 1926, n. 562, riguardante l'organizzazione dei sultanati nella Somalia settentrionale;

Visto il Nostro decreto in data 10 giugno 1926, n. 1118, riguardante l'annessione del territorio dell'Oltre Giuba a quello della Somalia;

Considerata l'opportunità di concedere, come speciale segno di riconoscimento, a coloro che presero parte alla occupazione dei nuovi territori dell'Oltre Giuba ed alle operazioni di effettiva occupazione e di organizzazione dei sultanati della Somalia settentrionale, la facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Campagna d'Africa » indipendentemente dalla permanenza obbligatoria di anni due nei territori suddetti;

Ritenuto conveniente estendere anche al personale della Regia aeronautica le disposizioni riguardanti la concessione, in genere, della medaglia col motto « Campagna d'Africa », ora limitata al personale dell'Esercito e dell'Armata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per la marina, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale civile di ruolo ed avventizio, quello militare appartenente all'Esercito e all'Armata, alla M. V. S. N., il personale militare indigeno e quello non militare addetto a servizi civili che prestò servizio, per non meno di tre mesi, nei territori dell'Oltre Giuba ceduti dalla Gran Bretagna all'Italia in virtù della convenzione in data 15 luglio 1924, nel periodo che va dalla prima occupazione, 29 giugno 1925, al 30 giugno 1926, in cui l'Oltre Giuba fu annesso alla Somalia, è autorizzato a fregiarsi della medaglia col motto « Campagna d'Africa », di cui al R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, e successive modificazioni, con la fascetta da applicarsi sul nastro, portante l'indicazione « Oltre Giuba », indipendentemente dai limiti di tempo stabiliti dal Regio decreto sopracitato.

L'autorizzazione di cui sopra s'intende limitata alla sovrapposizione della fascetta sul nastro, per coloro che già fossero autorizzati a fregiarsi della medaglia commemorativa per altri motivi.

Art. 2.

Ai fatti d'arme svoltisi in Somalia, di cui alla lettera *f*-2) dell'art. 1 del Regio decreto 27 agosto 1923, n. 2067, che danno diritto a fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Campagna d'Africa » indipendentemente dal tempo prescritto per aver diritto alla medaglia stessa ed al riconoscimento di campagne di guerra, è aggiunto: « Ciclo di operazioni militari per l'occupazione effettiva dei territori della Somalia settentrionale - 23 settembre 1925-27 febbraio 1927 ».

La fascetta da apporsi sul nastro porterà l'indicazione: « Somalia Settentrionale 1925-27 ».

Art. 3.

Le disposizioni relative alla concessione, in genere, della medaglia col motto « Campagne d'Africa », di cui al Regio decreto 3 novembre 1894, n. 463, e successive modificazioni, si intendono applicabili anche al personale militare della Regia aeronautica ed al personale civile addettovi, dislocato nelle Colonie per le quali la medaglia stessa venne istituita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 116. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 26 agosto 1927.

Radiazione del fiume di Cossirano o Motella dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 19 giugno 1913, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio successivo, registro n. 145, foglio n. 187, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia in cui al n. 130 trovasi iscritto il fiume di Cossirano o Motella;

Vista la sentenza 17 ottobre-31 dicembre 1924 del Regio tribunale delle acque pubbliche di Milano, passata in giudicato, nella causa promossa dal Consorzio della roggia fiume di Cossirano o Motella contro i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, per la cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia del corso d'acqua predetto;

Ritenuto che il Tribunale delle acque pubbliche di Milano con la citata sentenza dichiara che il corso d'acqua di Cossirano o Motella essendo stato creato artificialmente non possa essere iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia;

Che pertanto si rende necessario provvedere alla radiazione del fiume di Cossirano o Motella dal suddetto elenco delle acque pubbliche;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il corso d'acqua denominato fiume di Cossirano o Motella, già iscritto, per tutto il suo corso, al n. 130 nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia, approvato col R. decreto 19 giugno 1913 sopracitato, è radiato dall'elenco stesso.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazioni.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1765, contenente provvedimenti vari in materia di edilizia economica e popolare.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1828, riguardante l'assegnazione di un fondo straordinario di L. 6,000,000 per opere stradali e idrauliche nell'Alta Carnia.

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, in data 13 ottobre 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1746, che modifica le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 53, concernente la sistemazione e fusione dei servizi del comune di Genova unificato.

MINISTERO DELLE COLONIE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 13 ottobre 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1808, riflettente il quantitativo delle banane di origine dalle Colonie italiane che possono essere importate nel Regno in esenzione da dazio doganale.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo di cauzione da parte della Società « Credito agrario nazionale » ex « Provvidenza » di Milano.

La Società anonima « Credito agrario nazionale » ex « Provvidenza » in liquidazione, con sede in Milano, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati, compresi nel portafoglio italiano asserendo di non aver rapporti pendenti con assicurati diretti e di non aver più impegni di qualsiasi specie in dipendenza della gestione assicurativa della Società « Provvidenza ».

Si invita chiunque possa aver interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso alla Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito - Divisione assicurazioni private (Ministero dell'economia nazionale) non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Roma, 10 agosto 1927 - Anno V.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio per la bonifica di Ugento in provincia di Lecce.

Con R. decreto 30 giugno 1927, registrato dalla Corte dei conti il 25 settembre successivo, registro 20, foglio 95, è stato costituito il Consorzio per la bonifica di Ugento in provincia di Lecce e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria i signori Colosso Luigi, Lopez y Royo Alessandro, Serafino dott. Giuseppe.

Approvazione dello statuto del Consorzio « Guido Compagna » per la bonifica della Piana di Sibari.

Con decreto Ministeriale 19 ottobre 1927, n. 7407, è stato approvato lo statuto del Consorzio « Guido Compagna » per la bonifica del 1° bacino della Piana di Sibari in provincia di Cosenza.

Sono state introdotte d'ufficio modificazioni agli articoli 7, 21, 39, 40, 49, 52 del testo deliberato dall'assemblea consorziale.

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 17 ottobre 1927 - Anno V, i signori dott. Carraro Gino fu Emilio e Cappellini Augusto di Giulio, notai residenti ed esercenti in Pistoia, sono stati accreditati presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 20 ottobre 1927 - Anno V

Francia	71.83	Belgrado	32.35
Svizzera	352.92	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.121	Albania (Franco oro)	354.75
Olanda	7.36	Norvegia	4.835
Spagna	313.87	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.537	Svezia	4.935
Berlino (Marco oro)	4.371	Polonia (Sloty)	206 —
Vienna (Schillinge)	2.585	Danimarca	4.91
Praga	54.31	Rendita 3,50 %	70.60
Romania	11.45	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.795	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino Carta	7.83	Consolidato 5 %	82.625
New York	18.292	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.29		
Oro	352.95	Obbligazioni Venezie 3,50 %	71.60

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.